



CORTE D'APPELLO DI TORINO SETTORE CIVILE

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 14 CO.2 D.P.R. 115/02

Art.14 co.2 d.p.r.115/02:

“Il valore dei processi deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito”.

Nota D.A.G.del 29/09/2003:

“(Omissis) In mancanza di tale dichiarazione il processo “si presume” di valore superiore ad euro 516.457,00 (*rectius euro 520.000,00*) e, dunque, soggetto al pagamento del contributo unificato nella misura massima (*rectius euro 2529,00*) (omissis)” (art.13 comma 6 d.p.r.115/02). **“(omissis) sembra evidente che l'effetto sanzionatorio della presunzione di valore di cui all'art. 13, comma 6 T.U. si riferisca soltanto alle ipotesi in cui non venga presentata, sia pure successivamente all'atto introduttivo, alcuna dichiarazione sul valore della causa.(omissis)”**

Si invitano pertanto i difensori, qualora non inserita nelle conclusioni dell'atto di appello o in calce al ricorso, a provvedere al deposito telematico della predetta dichiarazione:

- **al momento dell'invio della busta telematica per l'iscrizione a ruolo come allegato semplice pdf firmato digitalmente denominato “dichiarazione di valore”**;
- **con successivo e tempestivo invio alla ricezione del numero di ruolo del procedimento iscritto come allegato semplice pdf firmato digitalmente denominato “dichiarazione di valore”**;
- si rappresenta che, in caso di procedimenti esenti dal versamento del contributo unificato, occorre in ogni caso effettuare il deposito della predetta dichiarazione;
- si precisa che la dichiarazione che indichi lo scaglione della controversia anzichè l'importo determinato o indeterminabile non verrà ritenuta valida (come precisato in sede ispettiva).